

Art. 19-bis

(Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale)

1. Le attività di cui al Titolo II, Capitolo II e di cui al presente Titolo sono svolte dall'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale (di seguito Agenzia unica). È individuata quale Agenzia unica la società Umbria TPL e Mobilità Spa, costituita in house, già titolare degli asset funzionali al trasporto pubblico locale e concessionaria della infrastruttura ferroviaria.

2. L'Agenzia unica esplica le proprie funzioni in attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di programmazione di Regione, province e comuni e degli indirizzi dagli stessi enti impartiti, con particolare riguardo ai seguenti compiti:

a) organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

b) gestione delle infrastrutture e del patrimonio funzionale alla erogazione dei servizi;

c) gestione della mobilità complessiva, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

d) indicazione e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;

e) gestione del fondo regionale trasporti e delle risorse che gli enti locali vorranno individuare per i servizi aggiuntivi a quelli definiti ed individuati come minimi;

f) promozione dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico, ricorrendo anche a campagne di informazione, comunicazione, promozione e sensibilizzazione sui temi del trasporto, nel rispetto dell'ambiente;

g) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto scolastici, nella fascia di età compresa tra i sei ed i diciassette anni, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;

h) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto di persone con disabilità, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per

l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;

i) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti in ambito di risorse comunitarie, nazionali e regionali, provvedendo anche, qualora richiesto, alla gestione dei medesimi progetti;

j) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti nel campo della tariffazione integrata, degli ITS (Intelligent Transport System) in relazione al TPRL;

k) lo sviluppo di iniziative finalizzate a forme complementari di mobilità, tra le quali la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei percorsi naturalistici, culturali e spirituali a piedi, in bicicletta o con mezzi di trasporto alternativi;

l) forme complementari di mobilità;

m) ogni altro compito, non in contrasto con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che la Regione e gli enti locali richiedano, anche con riferimento all' articolo 33 .

3. Per le finalità di cui alle lettere k) e l) del comma 2 la Regione conferisce, gratuitamente, mediante concessione d'uso ventennale rinnovabile i beni immobili non essenziali o non più strumentali appartenenti al patrimonio stradale e ferroviario regionale, tra i quali stazioni, parcheggi, caselli stradali e ferroviari. L'Agenzia unica ha facoltà di sub-concedere in via onerosa e a valori di mercato detti beni secondo procedure di evidenza pubblica.

4. In relazione all'Agenzia unica, la Regione promuove: a) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione; b) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari; c) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali.

5. Per quanto disciplinato dal presente articolo e tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 38-bis, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)), la Regione trasferisce direttamente ad Umbria TPL e Mobilità Spa, quale Agenzia unica, le risorse necessarie per lo svolgimento dei servizi minimi derivanti dalla ripartizione del fondo regionale trasporti. Le risorse di cui al presente comma sono da intendersi a tutti gli effetti quali somme destinate e vincolate all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale indispensabili, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di interesse generale della Regione e degli enti locali.

6. La Regione e gli enti locali con propri atti disciplinano i rapporti con l'Agenzia unica e le forme e modalità di esercizio dei poteri di controllo sull'efficace, efficiente ed economica attuazione degli atti di programmazione e degli indirizzi, i cui esiti sono rimessi annualmente all'Assemblea legislativa.